

Il vincolo di destinazione stabilito per testamento

Avv. Carlo Acquaviva
Collaboratore, Ufficio Nazionale
per i problemi giuridici della CEI

Le clausole testamentarie oggetto della riflessione odierna si presentano tra loro distinte seppure giuridicamente possono essere assimilate:

- a) la clausola secondo la quale il beneficiario del lascito ereditario non può alienare il bene ricevuto;
- b) la clausola secondo la quale il bene ricevuto deve mantenere per sempre una determinata destinazione.

La prima clausola, relativa al divieto perpetuo di alienazione, trova all'evidenza un limite di validità nell'art. 1379 c.c., che dispone che il divieto di alienare stabilito per contratto non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

La norma è inderogabile, in quanto posta a tutela della libera circolazione dei beni, che si ritiene rispondente ad un principio costituzionale di interesse della collettività. Peraltro, la possibilità di apporre incondizionatamente limiti alla alienabilità di un bene farebbe perdere al diritto di proprietà una sua caratteristica connotazione, la quale consiste non solo nella facoltà di uso e di godimento, ma anche nel diritto di disposizione, che, con siffatto limite, sarebbe sostanzialmente svuotato.

I requisiti per la valida apposizione del divieto di alienazione sono due:

a) un interesse del disponente, che può essere anche morale o affettivo, come pure indiretto, nel senso che il patto giovi ad altro soggetto verso il quale la parte si trovi in una situazione che giustifichi l'interesse a tale beneficio; la norma prevede che l'interesse sia "*apprezzabile*", con ciò implicando che l'interesse deve avere una sua oggettiva consistenza (non un mero capriccio) e non deve essere contrario all'ordinamento giuridico, non essendo ammissibile, ad esempio, la tutela di un interesse immorale o abietto;

b) un termine congruo, tale intendendosi quello che non incida fortemente sulla disponibilità del bene. Nella relazione al codice civile, infatti, il legislatore chiarisce di avere ritenuto non opportuno stabilire un termine predeterminato, in quanto occorre valutare caso per caso, in relazione alla varietà dei diritti la cui alienazione è convenzionalmente vietata (oggetto del patto potrebbero essere diritti reali anche diversi dalla proprietà, quali, ad esempio, l'usufrutto o il diritto di superficie) e dei beni (mobili – ad esempio di rilevante valore storico o di importanza affettiva - o immobili e, tra questi, ad esempio produttivi o meno) che possono essere oggetto della

limitazione. Nonostante la carenza di specifiche delimitazioni espresse nella norma, vi sono, comunque, altre disposizioni che contengono parametri per valutare la congruità del termine, tra le quali, in particolare, l'art. 2645 ter c.c., che fissa in novanta anni o per la durata della vita della persona beneficiaria il limite del vincolo di destinazione trascrivibile, ovvero le disposizioni in materia di usufrutto, che fissano limiti collegati alla vita dell'usufruttuario o ai trenta anni per le persone giuridiche. Si deve tenere presente che il termine deve essere fissato dal disponente, non potendo l'autorità giudiziaria supplire alla mancata determinazione del termine e – secondo la prevalente giurisprudenza - neppure ridurre un termine eccessivamente lungo, non potendosi, in tale evenienza, sanare l'effetto della nullità della clausola.

*

La disposizione di cui all'art. 1379 c.c. ha due pacifiche estensioni rispetto al suo tenore letterale. La prima estensione è che la disposizione, seppure riferita espressamente al contratto, si applica per pacifica giurisprudenza anche al testamento, ritenendosi che, in tema di successioni, vada affermata la validità del divieto di alienazione dei beni ereditari imposto per testamento, a patto che il divieto venga contenuto in limiti di tempo ragionevoli e sia sorretto da un apprezzabile interesse del testatore, in ossequio alla previsione di cui al più volte richiamato art. 1379 c.c.

*

La seconda estensione è che le regole suindicate relative al divieto di alienazione si applicano anche al vincolo di destinazione.

La disposizione dell'art. 1379 c.c. con riguardo alle condizioni di validità del divieto convenzionale di alienare si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizioni che come quelle contenenti un vincolo di destinazione, seppur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà.

Tale conclusione, affermata da una risalente giurisprudenza (Cass., 17.11.1999, n. 12769; Cass., 11.04.1990, n. 3082), ha trovato conferma in una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che non viola il principio di temporaneità del divieto convenzionale di alienare, sancito dall'art. 1379 cod. civ., il vincolo di destinazione senza limiti di tempo imposto dal d.m. di finanziamento all'acquisto di un immobile ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto il contenuto negoziale è predeterminato dall'interesse pubblico perseguito dalla legge (incentivazione dell'istruzione professionale), con ciò confermando, a contrario, che in assenza di tale predeterminazione dell'interesse pubblicistico avrebbe operato il generale principio della nullità del vincolo di destinazione senza limiti di tempo (Cass., 12/06/2015, n. 12191).

Per concludere questa breve illustrazione del quadro normativo, si deve sottolineare che il divieto di alienare o il vincolo di destinazione – siano essi stabiliti per contratto o per testamento – hanno effetto solo tra le parti, con la conseguenza che la loro violazione non determina la nullità dell'atto di alienazione o del mutamento di destinazione, bensì fa sorgere esclusivamente l'obbligo del risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.

*

In questo quadro normativo occorre ora verificare le conseguenze giuridiche, in termini di validità e di efficacia, di una clausola contenuta in un testamento che stabilisca il divieto assoluto di alienazione o il vincolo di destinazione senza contenere tale divieto o vincolo entro convenienti limiti di tempo e in assenza di un apprezzabile interesse del testatore, seppure vi è da avvertire che il problema generalmente si pone solo per la carenza di una limitazione temporale, essendo assolutamente straordinaria l'ipotesi di carenza di interesse da parte del testatore (salva l'ipotesi di un interesse non meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico), anche in considerazione del principio di conservazione del testamento.

*

Preliminarmente, occorre sgomberare il campo da alcune ipotesi.

In primo luogo, se il testatore, nel disporre il legato di un bene, manifesta espressamente la volontà che lo stesso non sia mai venduto dal legatario e prevede, inoltre, che, in caso contrario, al legatario subentri un altro soggetto, tale clausola, non integrando un divieto testamentario assoluto di alienazione, per effetto della sostituzione del beneficiario, deve considerarsi valida (Tribunale Oristano, 28.02.2007, n. 105). Nello stesso senso, deve ritenersi valido il divieto di alienare ad una determinata persona (o categorie di persone comunque delimitate), in quanto, se sorretto da una motivazione meritevole di tutela, costituisce una limitazione compatibile con il diritto di proprietà (si pensi, ad esempio, al diritto convenzionale di prelazione, che costituisce la stessa situazione vista al contrario).

Così, parimenti, non dovrebbe essere sanzionata dalla nullità la clausola che imponga di destinare il bene secondo la sua destinazione urbanistica, con preclusione di conseguire mutamenti di destinazione, anche se legittimi dal punto di vista amministrativo, in quanto l'attitudine del bene a svolgere una determinata funzione economico-sociale non appare costituire una incisione del diritto di proprietà, quanto una modalità di attuazione del diritto stesso.

*

Qualora, invece, il vincolo perpetuo di destinazione o il divieto perpetuo di alienare siano posti in assoluto, tali clausole dovrebbe ritenersi nulle, in quanto contrarie al più volte richiamato art. 1379 c.c.

Resta da verificare se la invalidità della clausola determini la nullità dell'intero testamento ovvero produca esclusivamente una nullità parziale.

In materia testamentaria, diversamente da quanto stabilito per i contratti dall'art. 1354, 1° comma, cod. civ., secondo il quale è nullo il contratto al quale è apposta una condizione contraria a norme imperative, opera il principio del *favor testamenti*, che porta a preferire soluzioni dirette alla conservazione del testamento anche in base alla ovvia considerazione che lo stesso non può essere rinnovato dal *de cuius*. Siffatto *favor testamenti* trova realizzazione nell'art. 634 c.c., secondo il quale nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni contrarie a norme imperative, salvo che il motivo illecito sia il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 626 c.c.).

Si deve, quindi valutare caso per caso, al fine di verificare, in primo luogo, se la clausola si configura come condizione o come onere, essendo diverso il regime giuridico al quale sono assoggettati condizione e onere, e, in secondo luogo, quale sia la importanza della clausola nell'ambito degli interessi perseguiti dal testatore, potendo la nullità della clausola produrre la nullità dell'intero contratto solo se ne ha costituito il motivo determinante.

*

Con riferimento al primo aspetto, si deve precisare che la condizione può essere sospensiva o risolutiva: è sospensiva quella che sospende gli effetti della istituzione di erede o di legato; risolutiva quella che ne determina la risoluzione al verificarsi di un determinato evento, dipendente o meno dal beneficiario. Elemento sintomatico della presenza di una condizione risolutiva è, prima ancora che la terminologia adoperata dal testatore, la previsione di un obbligo di restituzione in caso di avveramento della condizione. A differenza della condizione, l'onere costituisce una vera e propria obbligazione a carico dell'erede o legatario, ponendosi a suo carico l'obbligo di un determinato comportamento. La clausola con la quale il testatore imprime un vincolo di destinazione – al pari della clausola di inalienabilità perpetua - si configura come condizione, in quanto il lascito è sottoposto alla condizione che il bene assolva sempre alla stessa funzione.

La distinzione, chiara in astratto, è spesso difficile nella pratica, in quanto le due clausole sono tra loro assai contigue nei contenuti, potendovi essere nei casi concreti una varietà di sfumature – e a volte di elementi contrastanti nella stessa scheda – da rendere la qualificazione assai incerta.

L'oggetto della condizione, quindi, è una caratteristica oggettiva che il bene deve mantenere in perpetuo, non venendo in rilievo – se non indirettamente - il comportamento del beneficiario, il quale non è tenuto personalmente ad eseguire in perpetuo una determinata attività, bensì soltanto ad assicurare – pena il risarcimento del danno - che il bene sia destinato in perpetuo a quella specifica destinazione, anche se trasferito in proprietà a terzi.

La differenza è rilevante sotto il profilo degli effetti giuridici, in quanto se la volontà del testatore venisse ricostruita non in termini di condizione ma di onere, non si potrebbe contestare la validità della clausola con la quale si oneri il beneficiario di un determinato comportamento, pure se antieconomico, non essendovi la possibilità di prospettare la invalidità della clausola che imponga all'onerato di assumere un determinato comportamento, in assenza della anti-giuridicità dello stesso. Al legatario, quindi, potrebbe essere sempre domandato da parte di chi ne avesse interesse l'adempimento dell'onere, pure se perpetuo, essendo il legatario tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata (art. 671 c.c.).

Tra il vincolo di destinazione impresso sul bene (condizione nulla che determina la nullità dell'intero testamento se è stato il motivo che ha determinato il testatore a disporre) e l'onere di un determinato comportamento imposto al legatario (onere valido che obbliga il legatario fino al limite di valore della cosa legata) vi è una prospettiva ulteriore, aperta da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21376/2011), che privilegia il profilo della finalità perseguita dal testatore.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la donazione di un compendio immobiliare effettuata da una regione in favore di una parrocchia con la specificazione che quel complesso immobiliare sarebbe stato destinato esclusivamente all'esercizio del culto cattolico e di un centro di accoglienza per tossicodipendenti e per il recupero, la rieducazione e il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani. Senonché la parrocchia con vari atti perfezionatesi nel corso degli anni aveva alienato larga parte degli immobili oggetto della donazione, i quali, per effetto di alienazione a terzi, avevano cessato di essere destinati alle finalità indicate nell'atto di donazione. La Corte di Cassazione, investita del caso, ha condiviso la qualificazione di modo e non di condizione data dai giudici di merito alla clausola inserita dalla Regione nell'atto di donazione, non per l'impossibilità di vincolare in modo reale i beni allo scopo prefissosi dalla donante, ma perché non era previsto un obbligo di restituzione, ove le finalità non fossero state realizzate. Da ciò, la Corte di Cassazione ha escluso che la clausola di cui si tratta avesse identificato un vincolo di inalienabilità e, dunque, che la domanda risarcitoria proposta dal donante potesse trovare fondamento in un vincolo di inalienabilità. Ritengo utile riportare il passaggio argomentativo più rilevante di tale sentenza: *«appare corretta l'interpretazione della clausola contrattuale, di cui si dice, proposta dalla Corte di appello di Bari e, cioè, che il donante con quella clausola modale intendeva vincolare i beni al fine, ma non anche quello di creare sia pure indirettamente un vincolo di inalienabilità, sicché la volontà del donante, espressa con quella clausola, si doveva ritenere rispettata tutte le volte in cui il ricavato di un'eventuale vendita di una parte o di tutti gli immobili (come era avvenuto nel caso in esame) fosse stato destinato a realizzare opere per il*

raggiungimento del fine indicato dal donante, e, dunque, fosse servito ad assicurare il fine che muoveva il donante».

Ne consegue che – secondo questa prospettiva espressa dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione - la volontà del testatore, espressa con la più volte ripetuta clausola, qualificata come onere o modo e non come condizione, si deve ritenere rispettata tutte le volte in cui il ricavato di un'eventuale vendita di una parte o di tutti gli immobili sia destinato a realizzare opere per il raggiungimento del fine indicato dal testatore stesso con l'apposizione dell'onere.

*

In relazione al secondo profilo, inerente la valutazione dei motivi perseguiti dal testatore per verificare se il motivo che ha indotto a stabilire la condizione del vincolo di destinazione fosse il solo che ha determinato al lascito, occorre premettere che l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore; ne deriva che si può e si deve attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del *de cuius* (Cass. civ., sez. II, 28-12-1993, n. 12861).

Si tratta, come appare evidente, di una ricerca difficile, che implica l'apprezzamento di elementi di fatto e non l'applicazione di una chiara regola giuridica, e che spesso non conduce a univoci risultati, in quanto non è agevole stabilire se la condizione contenente il divieto perpetuo di alienazione o il vincolo perpetuo di destinazione esprima o meno il solo motivo che ha determinato il testatore a disporre.

La conseguenza, quindi, è che alle difficoltà di qualificazione giuridica del lascito in termini di condizione o di onere si accompagna assai di frequente una non univoca individuazione della rilevanza dei motivi del disponente, considerato che spesso nel testamento – specie se olografo, a differenza di quello pubblico che è redatto da notaio - sono adoperati termini giuridicamente non propri ovvero le disposizioni di carattere giuridico si combinano e si intersecano con disposizioni di natura morale.

In questo quadro, l'impiego dei principi giuridici surrichiamati si può dimostrare insufficiente per raggiungere conclusioni giuridiche affidabili, dovendosi integrare tali principi con l'esperienza derivante dalla frequentazione di vicende successorie che solo un operatore del diritto può acquisire. Il senso conclusivo della presente riflessione, quindi, non è quello di offrire strumenti giuridici per valutare direttamente le clausole contenente divieti perpetui di alienazione o vincoli di destinazione, quanto segnalare che, in presenza di tali clausole, l'esame non può arrestarsi al testo letterale delle disposizioni, dovendosi svolgere un necessario approfondimento giuridico per valutare la validità delle clausole, la ripercussione della eventuale nullità delle clausole sull'intero testamento e, infine, la vincolatività o meno delle clausole e la possibilità di adempiere mediante atti comunque rispettosi delle finalità espresse dal testatore, nei termini indicati nella sentenza della Corte di Cassazione alla quale si è fatto riferimento.